



COMUNE DI CAIOLO

PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 7 Reg. Delibere


OGGETTO: Determinazione indennità di funzione degli Amministratori Comunali -

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 18.00 nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
FARINA PRIMAVERA	Sindaco	X	
BIANCHINI PIETRO	Vice Sindaco	X	
SPEZIALI ANGELO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

La Sig.ra **Primavera Farina**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il regime delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali risulta ad oggi disciplinato dagli articoli 82, 83 e 84 del D.Lgs. 267/2000, nonché dal Decreto Ministeriale 119/2000;
- a tutt'oggi il Decreto di cui all'art. 5 del D.L. 78/2010 di rideterminazione delle indennità sopracitate, non risulta ancora emanato;

Ricordato che l'individuazione della classe demografica di riferimento, ai fini della determinazione dell'indennità spettante agli amministratori, come disposto dal D.M. 119/2000, è la popolazione residente al 31.12 del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, in base a quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 156 del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, per l'anno 2020 si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2018 che per questo Comune era pari a n. 1.094 abitanti;

Dato atto che, in base a quanto sopra esposto, le indennità di funzione per gli amministratori in questo Comune, senza l'applicazione di alcuna delle maggiorazioni previste dalle lettere a) b) c) dell'art. 2, comma 1, del menzionato decreto risultano essere le seguenti:

Indennità mensile di funzione degli amministratori comunali

Comune classe demografica abitanti	Sindaco		Vicesindaco			Assessore		
	Indennità intera	Indennità dimezzata	Rapporto % indennità del Sindaco	Indennità intera	Indennità dimezzata	Rapporto % indennità del Sindaco	Indennità intera	Indennità dimezzata
da 1.001 a 3.000	1.446,08	723,04	20%	289,22	144,61	15%	216,91	108,46

Preso atto che l'indennità di funzione compete nell'importo così determinato, senza il dimezzamento previsto dall'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 82, agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- lavoratori dipendenti pubblici o privati che a loro richiesta sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 81 del T.U.;
- lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo nel quale si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (cassa integrazione guadagni - art. 4, legge 223/1991; lavoratori socialmente utili - art. 4 D. Lgs. N. 81/2000; mobilità);
- lavoratori autonomi e imprenditori;
- pensionati;
- casalinghe;
- studenti;
- militari;
- privi di occupazione;

Preso atto, altresì, che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha espresso parere che, in attesa della pubblicazione del Decreto di cui all'art. 51 del D.L. 78/2010 di rideterminazione delle indennità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali sono quelli stabiliti dal D.M. 119/2000, con la riduzione del 10% come previsto dalla Legge finanziaria per l'anno 2006 (art. 54, comma 1, della Legge 266/2005) e ciò in ossequio alla ratio della norma su contenimento delle spese di finanza pubblica;

Ricordato che:

- l'art. 1, comma 135, della L. 56 del 7/04/2014 ha apportato modifiche all'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011 convertito in legge n.148/2011, in merito ai componenti degli organi politici negli enti fino a 10.000 abitanti;
- per i Comuni fino a 3.000 abitanti l'ente è composto, oltre che dal Sindaco, da un numero massimo di due Assessori e da dieci Consiglieri, anziché dai sei Consiglieri previsti dal richiamato D.L. 138/2011,



convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- il successivo comma 136, dell'art. 1, della legge 56/2014 ha previsto per detti Comuni l'obbligo di rideterminare, con proprio atto, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Ricordato, altresì, che in merito all'obbligo di verifica dell'invarianza di spesa in relazione agli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali (art. 1, comma 136, L. 156/2014), con parere della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 35/2016, confermato da ultimo con parere della Sezione Lombardia n. 337/2018, sono stati fissati gli orientamenti interpretativi del comma 136 sopracitato, statuendo che non è oggetto di rideterminazione dell'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005;

Atteso che questo Comune non versa in condizioni di dissesto finanziario;

Ricordata la propria competenza a determinare l'indennità di funzione spettante ai componenti dell'organo esecutivo in base a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 82, comma 8, lett. f) del richiamato D.Lgs. 267/2000, occorre procedere, altresì, all'accantonamento della quota annuale di fine mandato del Sindaco;

Ricordato che con deliberazione n. 39 del 16.07.2019, la Giunta Comunale, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, stabiliva che la misura mensile delle indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco e Assessori fosse determinata in riduzione del 10 per cento rispetto all'indennità mensile di funzione determinata dal D.M. 4 aprile 2000 n. 119, e precisamente come indicato nella sotto riportata tabella:

Comune classe demografica abitanti	Sindaco - lavoratore dipendente non in aspettativa	Vicesindaco - lavoratore dipendente		Assessore – lavoratore dipendente	
	Indennità dimezzata e riduzione del 10%	Rapporto % indennità del Sindaco	Indennità intera e riduzione del 10%	Rapporto % indennità del Sindaco	Indennità intera e riduzione del 10%
da 1.001 a 3.000	650,74	20%	130,15	15%	97,61

Atteso che l'articolo 57 quater del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazione dalla Legge n. 157/2019, ha introdotto il nuovo comma (8-bis) all'articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti”*;

Considerato che dall'anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento della sopracitata indennità, è istituito, presso il Ministero dell'Interno, un apposito fondo da ripartirsi mediante Decreto Ministero di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali;

Ritenuto opportuno avvalersi della predetta facoltà, essendo effettivamente più che contenuta l'indennità ora percepita dal Sindaco rispetto alle responsabilità ed al tempo impiegato, determinando, con decorrenza dal 01.03.2020, l'aumento dell'indennità di funzione del Sindaco, nella misura di euro 178,95 lordi mensili, al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005 n. 266;

Specificato, inoltre, in ordine all'obbligo di astensione previsto dall'articolo 290 del TULCP 4 aprile 1915, n.



148, come sostituito dall'articolo 19 della legge n. 265/1999, e sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale formatosi in materia, che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale tale da comportare l'obbligo di astensione, come da ultimo chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 5/2000 del 5 giugno 2000;

Preso atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, reso dal Responsabile di Servizio interessato, ai sensi degli articoli 147 bis, 1° comma e art. 49, 1° comma, del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, in via provvisoria e salvo conguaglio, sino all'emanazione del Decreto di cui all'art. 5 del D.L. 78/2010 e tenuto conto, per quanto riguarda l'indennità di funzione del Sindaco di quanto previsto dall'art. 57-quater del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, le indennità mensili dei componenti dell'organo esecutivo, al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 1, comma 54, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, come segue:

<i>Da 01.01.2020 a 29.02.2020</i>				
Sindaco - lavoratore dipendente non in aspettativa	Vicesindaco - lavoratore dipendente		Assessore - lavoratore dipendente	
Indennità classe demografica fra 1.001 e 3.000,00 abitanti - dimezzata e riduzione del 10%	Rapporto % indennità del Sindaco	Indennità intera e riduzione del 10%	Rapporto % indennità del Sindaco	Indennità intera e riduzione del 10%
650,74	20%	130,15	15%	97,61

<i>Da 01.03.2020</i>				
Sindaco - lavoratore dipendente non in aspettativa	Vicesindaco - lavoratore autonomo e imprenditore		Assessore - casalinga	
Indennità classe demografica fra 3.001 e 5.000,00 abitanti nella misura dell'85% - dimezzata e riduzione del 10%	Rapporto % indennità del Sindaco classe demografica fra 1.001 e 3.000 abitanti	Indennità dimezzata e riduzione del 10%	Rapporto % indennità del Sindaco fra 1.001 e 3.000 abitanti	Indennità dimezzata e riduzione del 10%
829,69	20%	130,15	15%	97,61

- Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo i successivi atti di competenza.
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione di 1° livello "Organizzazione" - sottosezione di 2° livello "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con successiva apposita votazione unanime in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 7 del 27.02.2020

**AVENTE PER OGGETTO: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI**

La sottoscritta Cinzia Vettovalli - Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo e Affari Generali del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, li 27.02.2020




Il Resp. del Serv. Economico Finanziario
Amministrativo e Affari Generali
Cinzia Vettovalli

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Primavera Farina



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 03 MAR 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Caiolo, 03 MAR 2020

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio Tecnico
- Al Servizio Finanziario – Amministrativo – Affari Generali